

# AIDEE

Associazione Italiana  
Disprassia  
dell'Età Evolutiva



## Lo Statuto e il regolamentazioni AIDEE

### **Art. 1) Denominazione e sede**

È costituita l'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata A.I.D.E.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISPRASSIA DELL'ETA' EVOLUTIVA ONLUS, in seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione assume nella sua denominazione la qualificazione di Onlus, che viene inserita in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione della medesima.

La Disprassia è un disturbo dello sviluppo della funzione motoria che può interferire, a diverso livello di gravità e di coinvolgimento delle funzioni mentali superiori, nello sviluppo della persona. Questo disturbo può coinvolgere l'organizzazione del gesto, le abilità visuo-spaziali ed anche la produzione verbale. La conoscenza di tale disturbo in età evolutiva è ancora poco sviluppata ed il suo mancato riconoscimento può compromettere seriamente l'evoluzione e lo sviluppo della personalità di chi ne è colpito.

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'associazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 460/1997, oltre che dagli art. 36 e seguenti del codice civile e dal presente Statuto. L'associazione ha sede in Roma.


### **Art. 2) Attività e scopi**

L'Associazione opera nel settore socio-sanitario per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale. In particolare l'Associazione è costituita per perseguire i seguenti scopi:

- assistenza sociale o socio-sanitaria a soggetti disprattici ed alle loro famiglie;
- sensibilizzazione del pubblico e diffusione delle problematiche relative alla Disprassia in Età Evolutiva;
- diffusione di informazioni adeguate al fine di una diagnosi precoce;
- promozione dei rapporti e del confronto con le famiglie dei bambini con diagnosi di Disprassia con diffusione degli assunti teorici ed i loro

# AIDEE

Associazione Italiana  
Disprassia  
dell'Età Evolutiva



- significati clinici e pratici nella vita quotidiana;
- promozione dell'istruzione e della formazione dei soggetti disprattici e delle loro famiglie.

Nel perseguimento di tali finalità l'Associazione potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e privati che lavorino e portino avanti ricerche e studi in tale ambito e che non siano in contrasto con la natura e gli scopi dell'Associazione stessa, organizzare e partecipare a congressi e/o incontri di studio. In particolare l'Associazione promuoverà una costante e attiva collaborazione con altre Associazioni che operano nell'ambito dei Disturbi dell'età evolutiva, già presenti nel panorama nazionale ed internazionale. L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

A tal riguardo, tra le attività che l'Associazione potrà esercitare in via non prevalente, direttamente connesse agli scopi istituzionali e strumentali al loro raggiungimento, si annoverano le seguenti:

- promozione dell'informazione ed aggiornamento delle diverse figure professionali che operano con soggetti in età evolutiva attraverso la promozione ed organizzazione di convegni, seminari, workshop formativi e progetti di ricerca che abbiano ad oggetto lo studio e la diffusione della conoscenza delle patologie e dei disturbi correlati o inerenti all'area pertinente agli scopi istituzionali dell'associazione;
- redazione e pubblicazione di articoli, guide, testi scientifici che abbiano ad oggetto le patologie e i disturbi, oggetto di studio ed indicati negli scopi istituzionali dell'Associazione.

### **Art. 3) Soci: qualifica, criteri di ammissione ed esclusione**

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, senza distinzione alcuna di nazionalità, razza o religione, che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, per mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il numero degli aderenti è illimitato.

I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.



Il Consiglio Direttivo o un suo delegato provvederà all'esame delle domande di ammissione pervenute e potrà rifiutare l'ammissione di nuovi soci, con decisione motivata, comunicandolo all'interessato. Il Consiglio Direttivo che delibera un'esclusione, la comunica all'interessato tramite raccomandata postale. Il socio escluso può ricorrere all'Assemblea degli associati entro trenta giorni. L'Assemblea degli associati decide sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione assembleare è inappellabile. I soci in regola con il versamento della quota annuale, stabilita dall'Assemblea degli associati, usufruiscono dei servizi offerti dall'Associazione.

Lo status di socio si perde nei seguenti casi:

- disdetta del socio stesso;
- esclusione dall'Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo per il mancato versamento della quota sociale entro la scadenza prevista per il versamento della quota successiva;
- esclusione dall'Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamenti o attività pregiudizievole per l'Associazione o contrarie alle finalità della stessa, nonché per reiterate violazioni degli eventuali regolamenti emessi dal Consiglio Direttivo;
- decesso del socio.

Sono escluse in ogni caso partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

## **Art. 4) Soci: diritti e doveri**

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento delle quote;
- di esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi culturali e sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire dei servizi offerti dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle



cariche sociali.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- al versamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea ed al versamento di eventuali quote associative straordinarie qualora stabilite dall'Assemblea. Le quote associative annuali e quelle eventualmente versate in via straordinaria, non sono trasferibili, non sono restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non sono soggette a rivalutazione. Trai soci vige una disciplina unitaria del rapporto associativo.

## **Art. 5) Patrimonio e mezzi finanziari**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con:


- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie;
- b) lasciti e donazioni;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) rendite patrimoniali;
- e) entrate riconducibili ai servizi prestati dall'Associazione;
- f) finanziamenti ed altre tipologie di entrate procurate nel rispetto delle disposizioni della L. 460/1997.

In ogni caso le risorse finanziarie devono essere impiegate in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.



## **Art. 6) Bilancio**

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere presentato all'Assemblea degli associati soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione del revisore contabile laddove sia stato nominato, entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea deve essere depositato presso la sede sociale, e, alternativamente, o pubblicato nel sito internet dell'associazione o inviato ad ogni associato, mediante e-mail, fax o raccomandata postale, per poter essere consultato da ogni associato.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

## **Art. 7) Organi dell'Associazione**


Sono organi dell'Istituzione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Possono inoltre essere costituiti, per decisione dell'Assemblea, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Revisore contabile o il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Proviviri.

Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Scientifico avente funzione consultiva, designando componenti di comprovata esperienza e



professionalità nell'ambito delle materie oggetto dell'attività dell'Associazione.

## **Art. 8) Presidente e Vice-Presidente**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti tra i componenti del Consiglio Direttivo medesimo. Possono presentarsi come candidati solo coloro che sono iscritti all'associazione da almeno 3 anni, ad ovvia eccezione del primo mandato. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio Direttivo, al suo interno e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente, nomina anche un Vice-Presidente. Il Vice-Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice-Presidente.



## **Art. 9) Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un numero di componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci, compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove). L'Assemblea delibera in merito ad eventuali compensi riconosciuti ai componenti del Consiglio direttivo, in ossequio alle disposizioni previste dal D. Lgs. 460/1997. Il Consiglio Direttivo delibera in merito al riconoscimento di rimborsi delle eventuali spese, ove sostenute e documentate, sostenute dai suoi componenti nell'interesse dell'Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo, una volta eletti, eleggono tra loro il Presidente ed il Vice-Presidente e nominano il Segretario-tesoriere dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi o comunque ogni qualvolta ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta laddove venga richiesto da almeno due consiglieri. Le convocazioni vengono comunicate in forma scritta mediante lettera, telefax, posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con l'indicazione del luogo e della data della riunione e degli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite quando vi intervenga almeno la metà dei suoi componenti. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è deliberata se ottiene il voto della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all'operatività ed all'efficienza dell'associazione:

- delibera i regolamenti interni da far approvare all'Assemblea;
- pone in essere le attività istituzionali e quanto programmato e delineato dall'Assemblea;
- valuta le domande di ammissione e delibera in ordine ad eventuali esclusioni dei soci;
- predispone il Bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- nomina i componenti di un eventuale Comitato Scientifico;
- cura le relazioni con altri enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo può delegare propri componenti allo svolgimento di alcune attività o al compimento di determinate operazioni. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione. Qualora un consigliere desideri essere sostituito, il



Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione in base alle votazioni espresse dall'Assemblea. Un consigliere può essere estromesso dal suo incarico qualora commetta gravi inadempienze e il Consiglio Direttivo, dopo valutazione delle stesse, deliberi, con la maggioranza assoluta dei voti, la sua espulsione. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

## **Art. 10) Il Segretario-tesoriere**

Il Segretario-tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Segretario-tesoriere dell'Associazione provvede alla redazione, all'aggiornamento ed alla cura del libro dei soci, il quale sarà tenuto presso la sede dell'Associazione e sarà liberamente consultabile, a richiesta, dai singoli soci.

Il Segretario, inoltre:

- si occupa delle comunicazioni dell'Associazione in entrata ed in uscita;
- provvede al monitoraggio dei versamenti delle quote associative;
- svolge altri eventuali compiti quale delegato del Consiglio Direttivo.

Il Segretario-tesoriere dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

## **Art. 11) Assemblea e decisioni dei soci**

Tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di votare. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed ogni qualvolta la sua convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o da almeno un quinto degli associati. La convocazione dell'Assemblea viene comunicata in forma scritta mediante lettera, telefax, posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con l'indicazione del luogo e della data della riunione e degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

I seguenti compiti sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;



# AIDEE

Associazione Italiana  
Disprassia  
dell'Età Evolutiva



- approvare il rendiconto di fine esercizio redatto dal Consiglio Direttivo;
- stabilire l'importo delle quote associative e le eventuali variazioni;
- eleggere il Collegio dei Sindaci o il Revisore Contabile qualora sia ritenuto necessario;
- eleggere il Collegio dei Probiviri qualora sia ritenuto necessario.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli associati che fanno parte del Consiglio Direttivo non partecipano alle delibere attinenti l'approvazione del rendiconto annuale. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del Patrimonio.

Le proposte di modifica allo Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, possono essere presentate all'Assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria, avente specifico ordine del giorno, con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del Patrimonio, sono approvate dall'Assemblea straordinaria, avente specifico ordine del giorno, con il voto di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Ogni associato può rappresentare un numero limitato di altri associati in ogni Assemblea ordinaria o straordinaria. Il numero massimo di deleghe assegnate ad ogni socio è pari a 3(tre);le deleghe devono essere assegnate distintamente con riferimento ad ogni riunione dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua mancanza dal Vice-Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo all'uopo nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato dal Segretario-tesoriere dell'Associazione, o da un Segretario



all'uopo incaricato dal Presidente all'apertura di ogni riunione assembleare, il quale dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta, approvato dall'Assemblea, è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario che lo ha redatto. Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea degli associati.

## **Art. 12) Collegio dei Sindaci o Revisore Contabile**

L'Assemblea può, ove lo ritenga necessario, eleggere un Collegio dei Sindaci composto da 3 (tre) componenti o un Revisore contabile iscritto al pubblico registro. Il Revisore o i componenti del Collegio non devono far parte del Consiglio Direttivo e possono essere o meno associati. Nel caso del Collegio almeno un componente deve essere iscritto al pubblico registro dei Revisori Contabili. I Sindaci o il Revisore durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla loro nomina e sono rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci o il Revisore Contabile ha il compito di verificare la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigendo apposita relazione da allegare al rendiconto consuntivo. Per l'assolvimento del proprio mandato i Sindaci hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

## **Art. 13) Collegio dei Proviviri**

L'Assemblea dei soci può eleggere un Collegio dei Proviviri composto da 3 (tre) componenti scelti fra i soci ordinari o sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa. I membri del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione e fra l'Associazione e i soci. La carica di componente del collegio dei proviviri è incompatibile con ogni altra carica sociale ed è in ogni caso gratuita.

## **Art. 14) Modifica statuto e scioglimento dell'associazione**

Le proposte di modifica allo Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, possono essere presentate all'Assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria,

# AIDEE

Associazione Italiana  
Disprassia  
dell'Età Evolutiva



avente specifico ordine del giorno, con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati e con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del Patrimonio, sono approvate dall'Assemblea straordinaria, avente specifico ordine del giorno, con il voto di almeno i 3/4 (tre-quarti) degli associati. Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

## **Art. 15) Norme generali**

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.